

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 DEL 18/04/2013

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilatredecim il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 19:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Assente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Presente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Assente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Assente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Presente
BONANI LUCA	Consigliere	Presente
VERONESI MARCO	Consigliere	Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Assente

Presenti N. 17 Assenti N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA MANTOVANI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;
- il comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 "Legge di Stabilità 2013" stabilisce che dal 2013 tutto il gettito derivante dall'imposta IMU rimarrà ai comuni fatta eccezione per quello derivante dagli immobili produttivi (categoria D) , per i quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato mentre la parte eccedente al Comune. I comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base sui detti immobili introitando il gettito corrispondente.
- è istituito un fondo di solidarietà per la perequazione orizzontale tra comuni, alimentato con una quota del gettito dell'IMU, da definire. Contestualmente viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio.
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto il comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 "Legge di Stabilità 2013" che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 dei Comuni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 64 in data 25/10/2012;

Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 18 in data 13 marzo 2013 e considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote e detrazioni di legge per l'abitazione principale già approvate per l'anno 2012 e che verranno integralmente riportate nella parte dispositiva della presente deliberazione;

Veronesi (Sasso Libera) la posizione del gruppo è stata espressa chiaramente lo scorso anno in occasione dell'introduzione della IMU; conferma il voto contrario

Salamone (PDL – Lega Nord) esprime apprezzamento per la decisione di mantenere una aliquota fra le più basse sulla prima casa e preannuncia astensione.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 12 voti favorevoli, 3 astenuti (Bonani, Macchiavelli e Salamone) e 2 contrari (Veronesi e Bortolotti) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta Municipale Unica e relative detrazioni di legge per l'abitazione principale già approvate per l'esercizio 2012 con deliberazione consiliare n. 17 del 26 marzo 2012 successivamente modificata con la deliberazione n. 65 del 25/10/2012 e come segue:

Aliquota ridotta allo 0,42 % per:

- L'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- l'unità immobiliare del coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario dell'immobile, ma solo del diritto di abitazione;

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

Aliquota ordinaria 0,92 % per:

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non ricompresi nelle successive aliquote; (in via esemplificativa: fabbricati affittati a canone libero, 2°e/o eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale, aree fabbricabili, fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica, ecc.);

Aliquota ordinaria maggiorata allo 0,94 % per:

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,79% per:

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. N.917 del 1986

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,60% per:

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Aliquota ordinaria ridotta allo 0,40 % per:

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Terreni agricoli

Si ricorda che nel COMUNE DI SASSO MARCONI i terreni agricoli sono esenti dall'Imu in quanto ricadenti in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n.984.

ONLUS

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie le Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, N.460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, limitatamente agli immobili direttamente destinati alle rispettive

finalità statutarie, pertanto le stesse sono soggette al pagamento della quota statale dell'IMU corrispondente allo 0,38%

di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: voti 12 voti favorevoli, 3 astenuti (Bonani, Macchiavelli e Salamone) e 2 contrari (Veronesi e Bortolotti) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta per consiglio
Consiglio

Servizio/Ufficio: Contabilita' e Bilancio
Proposta N. 2013/173

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.


REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

LI 12/04/2013

Il Responsabile Area
BATTISTINI MARNA




REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

LI 12/04/2013

Il Responsabile Area Servizi Interni
BATTISTINI MARNA



DELIBERAZIONE N° 18 DEL 18-4-2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **24 APRILE 2013** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, _____

L'Addetto
